

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	DGC-194-2017
Oggetto :	Modifica al Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 6/2012

LA GIUNTA COMUNALE

- VISTE** le proprie deliberazioni n. 6/2012 e n. 6/2017, relative – rispettivamente – all'approvazione del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed alla definizione dell'organigramma dell'Ente e delle correlative attività funzionali delle singole strutture organizzative comunali;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 02 dicembre 2016, con la quale sono stati approvati i criteri generali per la regolamentazione dell'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 27/01/2017, concernente l'adozione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione – 2017/2019";
- RITENUTA** l'opportunità – a fronte di sopravvenute esigenze operative ed organizzative - di procedere alla modifica del regolamento in esordio specificato e dell'organigramma comunale come definito con la deliberazione giuntale n. 6/2017, coerentemente con i criteri contenuti nella surrichiamata deliberazione consiliare e con il sotteso programma di mandato elettorale;
- VISTO** l'articolo 48, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che attribuisce alla Giunta la competenza all'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- ACQUISITI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi, rispettivamente, dalla Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici e dal Dirigente del Dipartimento Finanziario;
- VISTO** il vigente statuto Comunale;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa enunciate:

1. **di MODIFICARE** il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione giuntale n. 6/2012, come segue:
 - 1.1 all'art. 10 del regolamento sub 1. specificato è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"7-bis. In caso di vacanza organica del posto dirigenziale ovvero di assenza o legittimo impedimento del Dirigente per motivi diversi dalla malattia o dal congedo, l'incarico dirigenziale può essere conferito ad interim ad altro Dirigente in servizio, purché in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti per il posto dirigenziale da ricoprire ovvero analoghi a quelli posseduti dal Dirigente da sostituire."
 - 1.2 all'art. 10 del regolamento sub 1. specificato è aggiunto il seguente comma 8-bis:

"8-bis. In deroga al precedente comma 8, in caso di assenza del Dirigente, dovuta a malattia, congedo ordinario o straordinario, le funzioni vicarie dirigenziali sono svolte dai Capi Settore,

titolari di posizione organizzativa o di alta professionalità, relativamente alle attribuzioni funzionali di ciascun Settore di rispettiva competenza”.

1.3 Al regolamento sub. 1 specificato è aggiunto il seguente articolo 14-bis:

“ARTICOLO 14-BIS – CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A SOGGETTI ESTERNI EXTRA DOTAZIONE ORGANICA

1. Per la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, il Sindaco, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per esigenze gestionali e sentita la Giunta Comunale, può stipulare - intuitu personae e previa verifica del curriculum vitae e dell’affidamento professionale sulla base delle pregresse esperienze acquisite - al di fuori della dotazione organica, contratti di diritto privato individuali a tempo determinato, nella misura massima del 5% del totale della dotazione organica dell’Ente e, comunque, per almeno una unità.

2. I contratti di cui al precedente comma 1 non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato, relative alle specifiche competenze professionali.

3. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’Ente e non vanno imputati al costo contrattuale del personale.

4. Il provvedimento istitutivo del rapporto contrattuale deve indicare i particolari motivi che presiedono alla costituzione dello stesso, dando atto dell’assenza di professionalità assimilabili nel contesto dotazionale formale dell’ente, a prescindere dall’effettiva qualificazione soggettiva delle posizioni professionali acquisite.

5. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti morali, richiesti dalla vigente normativa nazionale, per la costituzione del rapporto di lavoro presso la Pubblica Amministrazione ovvero nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

2. **di APPROVARE** l’Organigramma e le correlative Liste di Attività funzionali dell’Ente, come meglio specificati, rispettivamente, negli allegati “A” e “B”, costituenti – ad ogni effetto di legge – parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo;
3. **di ABROGARE** la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 6/2017 (ad eccezione del punto 3.), nonché ogni precedente deliberazione giuntale, o parti di esse, confliggenti con il presente atto;
4. **di STABILIRE** che copia della presente deliberazione sia inviata alle OO.SS. per doverosa informazione;
5. **di DEMANDARE** al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Risorse Umane e Servizi Demografici l’adozione degli incumbenti gestionali di competenza.